



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio protezione civile, viabilità, cimiteri e sicurezza nei luoghi di lavoro

DETERMINAZIONE N. 292 in data 18 marzo 2025

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSSATO E LA SOCIETA' PELLEREI ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L PER LA REALIZZAZIONE NEL CENTRO ABITATO DI UNA RETE IMPIANTISTICA PER IL TELERISCALDAMENTO DEL 12/12/2022, REP. N. 15555. ATTI N. 10580. APPLICAZIONI ART. 11- PENALITA' PER CARENZE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 4 – MODALITA' E PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE.

Il sottoscritto, Arch. Cristiano CAMPAGNOLO, in qualità di Dirigente Area Tecnica e Servizi al Territorio

PREMESSO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/11/2022 il Comune di Cossato approvava schema di convenzione con la società Pellerei Energia Società Agricola Srl di Cossato “per la realizzazione della rete dell'impianto di teleriscaldamento alimentata da una centrale termica esistente nell'ambito di un'iniziativa privata in regime di libera concorrenza, consistente nella fornitura di calore attraverso l'esercizio di rete di teleriscaldamento”;

PRECISATO che, con riferimento alla convenzione regolante i rapporti tra le parti sopracitate, stipulata in data 12/12/2022, rep. n. 1555, avanti il Notaio Sandro Crema (n. 10580 registrata a Biella 14/12/2022 al n°6648 serie 1T):

- l'oggetto è esplicito all'art. 2, ove viene precisato che: *“Il Comune, in qualità di proprietario delle aree interessate dagli impianti, consente al Proponente di provvedere alla posa di tubazioni idrauliche nel sottosuolo pubblico comunale, secondo le indicazioni di tracciato desumibili di massima dalla planimetria allegata, per la realizzazione della rete dell'impianto di teleriscaldamento alimentata da una centrale termica esistente. Il succitato consenso non si configura come appalto o concessione di opera pubblica né come costituzione a favore del proponente di alcuna sorta di privativa, risultando analogamente autorizzabili eventuali altri soggetti interessati. La Convenzione inerisce e regola pertanto un'iniziativa privata in regime di libera concorrenza, consistente nella fornitura di calore attraverso l'esercizio di rete di teleriscaldamento svolto dal Proponente, a fronte della quale quest'ultimo si impegna a rispettare le norme e i provvedimenti regolatori nazionali e comunitari in materia”;*
- le disposizioni regolanti l'esecuzione della rete ai fini del successivo esercizio, le modalità di posa delle dorsali principale e secondaria e di ripristino dei sedimi interessati dai lavori di scavo con relative prescrizioni attuative sono disciplinate agli artt. 3, 4 e 5;
- l'art. 6 definisce entità e specifiche delle garanzie che il proponente dovrà prestare ai fini della corretta esecuzione delle opere di scavo e ripristino. Viene in particolare previsto che: *“A garanzia della **corretta esecuzione dei lavori concernenti il ripristino delle sedi varie**, nonché per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, il*

Proponente dovrà produrre, preventivamente al rilascio del Provvedimento unico finale, idonea cauzione prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a € 100.000,00 (centomila/00). Tale cauzione verrà svincolata nella sua totalità esclusivamente a seguito di comunicazione di fine lavori e di trasmissione del CRE all'Ufficio Tecnico Comunale entro i successivi 60 giorni. A garanzia dell'obbligazione di cui al precedente Articolo 5 - Altre obbligazioni assunte dal proponente, concernente l'impegno ad effettuare i ripristini conseguenti a cedimenti e deformazioni riscontrati nell'anno successivo all'avvenuta trasmissione del CRE all'Ufficio Tecnico Comunale, la Proponente dovrà produrre idonea cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00). Tale cauzione verrà svincolata nella sua totalità decorso detto termine di anni uno dal termine dei lavori. omissis... A garanzia del corretto esercizio degli impianti, con particolare riferimento ai danni che potrebbero essere procurati ai Terzi per malfunzionamento degli stessi, il Proponente prima dell'attivazione del servizio - intendendo per attivazione del servizio le prime erogazioni di calore agli utenti - dovrà produrre specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi con massimale pari o superiore a 2.000.000,00 (duemilioni) di €; copia di tale polizza, da mantenersi attiva per tutta la durata della presente Convenzione, dovrà essere fornita all'Amministrazione”;

- l'art. 11 definisce e quantifica le penalità legate ad eventuali carenze in fase di esecuzione dei lavori, mentre le attività connesse alla distribuzione del calore non sono assoggettate ad alcuna penalità, trattandosi nel caso in specie di vendita su libero mercato attuata dal proponente senza partecipazione attiva del Comune;
- gli art. 16, 17, 18 contengono norme di chiusura, disponendo rispettivamente in ordine a eventuali controversie, spese contrattuali e trattamento dati personali;
- la polizza fidejussoria a pubblica garanzia della corretta esecuzione dei ripristini è stata costituita con polizza n. 1670.00.27.2799848270 emessa a Biella, in data 05/12/2022 da SACE BT S.P.a., con sede legale P.zza Poli, n. 42-00187-ROMA;

ATTESO che:

- in data 19/02/2025, registrata a Prot. Gen. n. 2025/5135, il Responsabile dei Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri, con nota avente ad oggetto “Diffida ad adempiere”, a seguito di sopralluoghi, contestava alla Ditta Pellerei Energia Società Agricola Srl, l'esecuzione non a regola d'arte nei ripristini definitivi in via Matteotti a seguito di interventi precedentemente effettuati: “... *Sussistendo allo stato attuale molteplici buche, dissesti, ammaloramenti, che potrebbero risultare pericolosi, si ritiene di prescrivere i seguenti interventi onde garantire per quanto tecnicamente possibile la sicurezza stradale, in ordine di priorità:*

1 immediata verifica di posa di segnaletica verticale di avvertimento di strada dissestata e limitazione della velocità s 30km/h su tutti i tratti della rete di teleriscaldamento ove non siano stati eseguiti i ripristini definitivi e ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale;

2 chiusura con catrame a freddo (previa stesa di emulsione), seguita da giusta costipazione meccanica mediante piastra vibrante, di tutte le buche/o avvallamenti, che risultano presenti nei vari conglomerati provvisori posti in opera e successivo monitoraggio bisettimanale della tenuta delle riparazioni effettuate, nonché, se del caso, il rifacimento delle riparazioni difettose”;

- lo scrivente Ufficio comunicava altresì la data di sopralluogo di verifica nel giorno del 24/02/2025 avvisando che, in caso di mancato intervento, si sarebbe proceduto con la contestazione della penale;

- in data 25/02/2025, registrata a Prot. Gen. n. 2025/5746, la Ditta Pellerei Energia Società Agricola Srl di Cossato rispondeva, con nota avente ad oggetto “*Diffida ad adempiere prot. n. 5135 del 19/02/2025*”, di aver effettuato sopralluogo congiunto con l'impresa esecutrice dei lavori e Direzione lavori, di aver integrato la segnaletica verticale e di avere effettuato il ripristino degli avvallamenti riscontrati in data 21/02/2025. Segnalava altresì che l'inizio dei lavori di ripristino definitivo sarebbe avvenuto in data 04/03/2025;

- in data 25/02/2025, registrata a Prot. Gen. n. 2025/5847, il Responsabile dei Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri, con nota avente ad oggetto “*Comunicazione ai sensi*

dell'art.8 della L. 241/1990 ss.mm.ii. *Avvio del procedimento di contestazione penali per ritardo nei termini assegnati per l'esecuzione dei ripristini*", evidenziava persistenti vizi d'esecuzione dei ripristini, riscontrati da sopralluogo del 24/02/2025 in presenza del sottoscritto Dirigente del Settore Area Tecnica e Servizi al territorio, carenza nella posa della segnaletica di pericolo nel tratto di rotonda di Via Matteotti con Via Barazze e sino al ponte di via XXV Aprile, la presenza di molte buche nei pressi delle rotonde di Via Barazze-Via Trento, di Via Marconi-Via Parlamento, di Via Marconi-Via XXV Aprile, nonché asperità lungo tutto il percorso;

- nella medesima nota si comunicava avvio del procedimento, ai sensi della L.241/1990, concedendo alla Ditta interessata 10 giorni per eventuali osservazioni atte a giustificare il mancato adempimento, prima di procedere all'applicazione della penale per ritardo, ai sensi dell'art. 11 della sopracitata convenzione, pari alla cifra di € 100,00 per ogni giorno di ritardo negli adempimenti prescritti dall'Ente con nota prot. n. 5135 del 19/02/2025, a far data dal 25/02/2025;

- in data 05/03/2025, registrata a Prot. Gen. n. 2025/6823, la Ditta Pellerei Energia Società Agricola Srl di Cossato, con nota avente ad oggetto "*Comunicazione in risposta alla nota prot. n. 5847 del 25/02/2025*", ribadiva di aver sempre ottemperato alle osservazioni riscontrate rispettando i termini previsti dalla convenzione, di aver integrato la segnaletica di pericolo nel tratto rotonda di Via Matteotti con Via Barazze sino al ponte in Via XXV Aprile in data 21/02/2025 , di aver effettuato il ripristino della sede stradale in corrispondenza degli avvallamenti riscontrati dalla direzione lavori, indicando come termine ultimo di conclusione dei lavori il giorno 11/03/2025. Affermava di non ritenere motivata l'applicazione delle penali né il difetto di produzione. A conclusione della comunicazione, proponeva un incontro congiunto con il Responsabile al fine dell'individuazione di eventuali criticità su Via Matteotti;

- in data 07/03/2025, registrata a Prot. Gen. n. 2025/7145, il Responsabile dei Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri, con nota avente ad oggetto: "*Penali per il ritardo nei termini assegnati per l'esecuzione dei ripristini – verifica cantiere*", indirizzata al Dirigente confermava di aver effettuato sopralluogo in data 06/03/2025, constatando l'effettivo inizio dei lavori di ripristino, computando, ai sensi dell'art. 11 della sopracitata convenzione, in giorni 10 il numero di giorni naturali e consecutivi di ritardo nell'adempimento di quanto prescritto il 25/02/2025 che stante l'importo convenzionale di € 100,00/die definisce una penale da applicarsi in € 1.000,00;

RICHIAMATA la convenzione agli artt. n. 4 e n. 9 nonché la corrispondenza intercorsa tra il Comune e la Ditta interessata;

RITENUTO di condividere la proposta effettuata dal Responsabile dei Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri di applicazione della penalità di € 1.000,00, ritenendo inefficaci le giustificazioni addotte in data 05/03/2025 (Prot. Gen. n. 2025/6823) dalla ditta Pellerei Energia, Società Agricola Srl di Cossato stante la contraddittorietà tra quanto affermato e il resoconto fotografico del sopralluogo del 24/02/2025;

DATO ATTO che:

- la Ditta Pellerei Energia, Società Agricola Srl di Cossato, è tenuta pertanto al pagamento della somma di EURO 1.000,00,00 (mille/00euro) quale sanzione per applicazione penale ex art. 11 della Convenzione; entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo dell'avviso PagoPA , il quale illustra anche la procedura di pagamento;

- il pagamento determina l'estinzione del procedimento;

- in caso di mancato pagamento si darà corso all'escussione della garanzia fidejussoria richiamata nelle premesse;

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

VISTE:

- la Deliberazione C.C. n. 70 del 11 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la Deliberazione G.C. n. 231 del 19 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

ACCERTATA la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- Di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- Di **APPLICARE**, ex art.11 della convenzione, rep. 15555 del 12/12/2022 (in atti Studio Notarile Crema, Via Mazzini, n.37, Cossato -BI, al n. 10580, registrata a Biella 14/12/2022 al n°6648 serie 1T), in relazione alla contestata violazione dell'art. 4- MODALITA' E PRESCRIZIONI NELL'ESECUZIONE della medesima convenzione, la penalità prevista per superamento dei termini assegnati per la correzione dell'esecuzione dei ripristini provvisori pari a € 100 per ogni giorno di ritardo, definendo in giorni dieci il suddetto ritardo.
- Di **ORDINARE** alla Ditta Pellerei Energia Società Agricola Srl di Cossato, **il pagamento della somma di EURO 1.000,00 (mille/00euro) quale sanzione per inadempimento contrattuale.**
- Di **ACCERTARE ED INCASSARE** il suddetto importo di EURO 1.000,00 al cap.621/6 "SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIMBORSI, RECUPERI E RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCEDENZIA DA IMPRESE" Cod.Bil. 3|0500|3050200 Bilancio 2025.
- Di **IMPORRE** alla medesima di versare entro il termine di **30 (trenta)** giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la somma complessiva di **EURO 1.000,00 (mille/00 euro)** a mezzo dell'avviso PagoPA , il quale illustra la procedura relativa al pagamento. **Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.**

- Di **DARE ATTO** che
 - in caso di mancato pagamento si darà corso all'escussione della garanzia fidejussoria richiamata nelle premesse;
 - il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è l'arch. Andrea Barbero e che gli atti inerenti, il procedimento sono consultabili presso l'Ufficio Viabilità, sito in Piazza E. Tempia n. 34 - 13836 Cossato (BI) previo appuntamento telefonico allo 015.9893338;
 - né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;
 - ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, avverso il presente provvedimento è proponibile impugnazione avanti al giudice ordinario nei termini di legge.
- Di **TRASMETTERE** il presente atto corredato di avviso "PagoPA" via PEC alla Ditta Pellerei Energia Società Agricola Srl avente sede in Regione Spolina, n. 83 a Cossato.
- Di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

CC/pp

IL RESPONSABILE
Servizi Protezione Civile, Viabilità e Cimiteri
Arch. Andrea BARBERO *

IL DIRIGENTE
Area Tecnica e Servizi al Territorio
Arch. Cristiano CAMPAGNOLO *

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di regolarità contabile.

Reg. Acc.2025/846

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Alessio FORGIARINI *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

